

DELIBERA N. 173/26/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA
(CASERTA) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO
2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 luglio 2026;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 25 febbraio 2026 con il quale sono stati convocati per i giorni 24 e 25 maggio 2026 i comizi per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, con l’eventuale turno di ballottaggio nei giorni del 7 e 8 giugno 2026;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”* alla quale si fa rinvio attesa l’omogeneità delle consultazioni, ma limitatamente alle previsioni riferite all’ambito locale interessato, con esclusione in particolare della disciplina prevista nel Titolo II, Capo I relativa alle trasmissioni dell’emittenza nazionale;

VISTA la nota del 28 maggio 2026 (prot. n. 0197339) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Campania ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente all'intera documentazione, relative al procedimento avviato, durante le elezioni del 24 e 25 maggio 2026, nei confronti del Comune di San Nicola La Strada (Caserta), a seguito della denuncia del Signor Matteo Pastore acquisita in data 11 maggio 2026, in quanto *“in data 08/05/2026, l'Amministrazione Comune di San Nicola la Strada ha diffuso una comunicazione istituzionale [...] avente ad oggetto la convocazione di una conferenza stampa presso la Casa Comunale per annunciare l'avvenuto affidamento del Teatro comunale “Plauto”, con “dichiarazioni virgolettate del Sindaco in carica, Sig. Vito Marotta, dal contenuto palesemente enfatico e celebrativo dell'operato della propria Amministrazione” ed allegando “i link comunicato su vari siti di stampa”, il tutto in violazione dell'articolo 9 della citata legge 22 febbraio 2000, n. 28.*

Al riguardo, il Comitato, dopo aver avviato il procedimento in data 11 maggio 2026, non ravvisando nel caso di specie alcuna comunicazione istituzionale, nella seduta del 14 maggio seguente ha proposto l'archiviazione;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 12 maggio 2026, con le quali il Sindaco del Comune di San Nicola La Strada, Signor Vito Marotta, nel chiedere l'archiviazione del procedimento, ha rappresentato che:

- *“in data 8 maggio 2026 veniva diffuso un comunicato preliminare alla conferenza stampa che verteva su argomenti afferenti alla cultura, concretandosi nell'esercizio del diritto di informare la cittadinanza dell'affidamento in concessione della gestione del teatro cittadino” ed è evidente “l'indispensabilità” dello stesso “per l'efficace assolvimento delle funzioni amministrative”;*
- *“non è stata fatta attività di propaganda politica, anche considerando che il sindaco uscente non è candidato nell'attuale tornata elettorale”;*
- *“la mera comunicazione di un'attività amministrativa non integra una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari, così come la giurisprudenza richiede nella specie (Corte Cost. sent. 502/2000)”;*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il divieto di comunicazione istituzionale di cui all'art. 9 decorre dalla convocazione dei comizi comunali, ovvero a partire dal 9 aprile 2026, quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni per proseguire fino alla chiusura delle operazioni di voto (25 maggio 2026);

CONSIDERATO che il citato art. 9 della legge n. 28/00 non identifica in concreto quali siano le amministrazioni pubbliche soggette al divieto in relazione all'ambito delle consultazioni elettorali di volta in volta interessato;

RILEVATO che le elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali indette per i giorni 24 e 25 maggio 2026 coinvolgono una percentuale inferiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale e che, pertanto, hanno valenza locale per cui, sulla scorta del quadro normativo e regolamentare vigente, il divieto di comunicazione istituzionale trova applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni amministrative stesse;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”*, finalizzata, tra l’altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

PRESA VISIONE dell’attività di comunicazione segnalata che non è stata realizzata dal Comune di San Nicola La Strada attraverso i suoi canali istituzionali e dell’intera documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che dai *link* allegati si rileva che il comunicato segnalato è stato pubblicato in data 8 maggio 2026 sulle seguenti testate giornalistiche: Corriere di San Nicola online (<https://www.corrieredisannicola.it/>), col titolo *“Il Sindaco Marotta annuncia l’affidamento del Teatro Plauto”*; Radio Caserta tv (<https://radiocasertatv.it/>) col titolo *“Conferenza stampa presso Casa Comunale: annunciato l’affidamento del Teatro Plauto”*; e Goldweb tv (<https://www.goldwebtv.it/>) col titolo *“San Nicola La Strada. Affidato il Teatro Plauto: domani conferenza stampa con Biagio Izzo”*, e reca il seguente contenuto: *“L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza e gli organi di stampa che sabato 09 maggio - alle ore 12, con la partecipazione dei rappresentanti della società napoletana*

“Ufficio K” e del Direttore Artistico Biagio Izzo, presso la Casa Comunale, si terrà una conferenza stampa dedicata all’annuncio ufficiale dell’avvenuto affidamento del Teatro comunale.

L’incontro rappresenterà un momento importante per condividere con la comunità un risultato atteso che segna l’avvio di una nuova fase per la valorizzazione della struttura e per il rilancio delle attività culturali del territorio.

Dichiarazione del Sindaco, Vito Marotta “Con grande soddisfazione possiamo finalmente comunicare l’avvenuto affidamento del Teatro Plauto. Si tratta di un passaggio fondamentale che garantirà alla città una struttura di grande valore culturale e sociale. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di rendere il Teatro un luogo vivo, aperto alla partecipazione, agli eventi e alle iniziative capaci di coinvolgere tutta la comunità.”

Ulteriori dettagli sull’affidamento e sulle prossime attività saranno illustrati nel corso della conferenza stampa”;

RILEVATO che, come accertato dal competente Comitato regionale, *“sul sito e sulle pagine istituzionali del Comune di San Nicola la Strada non compare alcun riferimento né diretto né indiretto”*, al comunicato stampa segnalato;

RILEVATO tuttavia che nelle memorie difensive il Comune di San Nicola La Strada, tramite il Sindaco, ha rappresentato che *“in data 8 maggio 2026 veniva diffuso un comunicato preliminare alla conferenza stampa che verteva su argomenti afferenti alla cultura”*, affermandosi quindi l’esistenza del comunicato stampa dell’Ente e la sua diffusione *“nell’esercizio del diritto di informare la cittadinanza dell’affidamento in concessione della gestione del teatro cittadino”*;

RILEVATO in particolare il testo del comunicato pubblicato integralmente dal Corriere San Nicola *on line* in data 8 maggio 2026, il quale reca alla fine la dicitura *“Comunicato Stampa Gabinetto del Sindaco San Nicola La Strada, Vito Marotta”*;

RILEVATO altresì che anche al di fuori della campagna per il rinnovo del Comune di San Nicola La Strada sono stati pubblicati altri comunicati stampa dello stesso tenore afferenti l’affidamento e la gestione del teatro Comunale, come quello del 7 marzo 2025 dal titolo *“Teatro Plauto: al via l’iter per l’affidamento in gestione”* <https://www.corrieredisannicola.it/varie/notizie/varie/teatro-plauto-avviate-le-procedure-per-l-affidamento-della-gestione>), recante alla fine *“Comunicato Stampa Gabinetto del Sindaco San Nicola La Strada”*, a riprova di un’attività di informazione e comunicazione non sporadica dell’Ente con le testate giornalistiche locali;

RILEVATO che la legge 7 giugno 2000, n. 150, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che, nel caso di specie, l'attività di comunicazione oggetto di accertamento difetta del requisito dell'impersonalità, in quanto vengono riportate valutazioni ed opinioni politiche riferite al Sindaco uscente del seguente tenore *“Con grande soddisfazione possiamo finalmente comunicare l'avvenuto affidamento del Teatro Plauto. Si tratta di un passaggio fondamentale che garantirà alla città una struttura di grande valore culturale e sociale”* e del requisito dell'indispensabilità per l'efficace svolgimento delle funzioni amministrative del Comune di San Nicola La Strada, in quanto volta ad informare sulle attività e sulle iniziative dell'organo esecutivo dell'amministrazione che potevano essere diffuse in un momento successivo alla campagna elettorale comunale;

RILEVATO, per l'effetto, che l'attività di comunicazione ed informazione segnalata può essere imputata al Comune di San Nicola La Strada e ricompresa nell'ambito di applicazione dell'art. 9 della legge n. 28 del 2000 durante il periodo elettorale;

RITENUTO, pertanto, di non poter aderire alla proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Campania;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *“Regolamento”*;

ORDINA

al Comune di San Nicola La Strada di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della pubblicazione in data 8 maggio 2026, durante la campagna per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026, del comunicato stampa sulle testate giornalistiche: Corriere di San Nicola *online* (Il Sindaco Marotta annuncia l'affidamento del Teatro Plauto), Radio Caserta (Conferenza stampa presso Casa Comunale: annunciato l'affidamento del Teatro Plauto) e Goldweb tv (San Nicola La Strada. Affidato il Teatro Plauto: domani conferenza stampa con Biagio Izzo). In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali”*, all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di San Nicola La Strada (Caserta) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Campania e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 luglio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella